

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 1989

Presidenza del Vice Presidente VESENTINI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALBERICI (PCI)	2, 4, 10
RUBERTI, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .	2, 3, 5 e <i>passim</i>
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	6, 9, 10

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Perugini ed altri. Ne do lettura.

PERUGINI, CHIMENTI, MESORACA, GAROFALO, COVELLO, DONATO, BOSCO. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che con legge 1° agosto 1988, n. 326, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) avrebbe dovuto bandire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, borse di studio per i giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga di accertare modalità, condizioni e tempo occorso per l'espletamento dei predetti concorsi, nonché la *ratio* di quanto previsto nei numerosi bandi ed in particolare ciò che viene richiesto nella domanda, come allegato, nel modo seguente: «esplicita dichiarazione del Direttore dell'organo del CNR o dell'iniziativa scientifica prescelta da cui risulti l'accettazione del candidato».

(3-00747)

ALBERICI. Dichiaro, in via preliminare, di aggiungere la mia firma all'interrogazione 3-00747.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* La legge 1° agosto 1988, n. 326, recante «Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno» è stata pubblicata il 9 agosto 1988 ed è entrata in vigore il giorno 24 dello stesso mese.

Il Consiglio di presidenza del CNR già nella riunione del 28 luglio 1988 aveva affrontato l'argomento nelle sue linee generali (ripartizione delle borse tra le varie discipline scientifiche). A conclusione di una serie di contatti informali lo stesso Consiglio di presidenza, in riunioni del settembre 1988, ha stabilito di ripartire, suddivisi tra i vari comitati, un primo contingente di bandi di concorso per circa 1.200 borse di studio per giovani laureati e diplomati, di durata biennale non rinnovabile. I comitati hanno ripartito le borse di studio in 404 raggruppamenti tematici e sulla base di tali proposte gli organi direttivi, nel novembre-dicembre 1988, hanno approvato l'indizione delle borse

di studio. I bandi sono stati pubblicati nei bollettini dell'Ente del gennaio e febbraio scorsi. Successivamente, nei bollettini del marzo e dell'aprile sono state pubblicate modifiche e riaperture dei termini ai bandi, adottate in seguito a specifiche proposte dei comitati.

Infine, nell'interesse degli istituendi nuovi organi di ricerca CNR nel Mezzogiorno e dei Progetti strategici Sud, si sono indette, nel marzo-aprile, circa 90 altre borse nei campi biologico e delle ricerche tecnologiche.

Le borse di studio messe a concorso ammontano complessivamente a 1.219, di cui 967 destinate ai laureati e 252 destinate ai diplomati. Il relativo onere di spesa, sino ad ora impegnato, ammonta a lire 42 miliardi, di cui lire 25 miliardi sul bilancio CNR per il 1988.

Le differenti situazioni connesse alle esigenze esistenti nei diversi comitati nazionali e nei settori scientifici ad essi collegati, hanno comportato, per la complessità delle procedure (volte ad assicurare un'effettiva partecipazione della comunità scientifica alle scelte) e dei dati da elaborare, un allungamento dei tempi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 326 del 1988.

Infine, per quanto riguarda la formulazione dei bandi, si fa presente che il testo è stato redatto sulla base del regolamento per le borse di studio e di addestramento del CNR. In particolare, la richiesta di presentazione da parte dei candidati di «esplicita dichiarazione del direttore dell'organo o dell'iniziativa scientifica prescelta da cui risulti l'accettazione del candidato» è volta esclusivamente ad assicurare che il candidato possa avere idoneo supporto metodologico e di assistenza nella specifica attività di ricerca cui la borsa si riferisce.

Queste procedure sono lunghe e pongono il problema della rapidità di attivazione delle borse di studio, di una revisione delle procedure concorsuali, del decentramento, della gestione delle borse di studio in generale.

Ho segnalato la questione al Presidente del CNR che si muoverà lungo questa direzione; l'indirizzo generale che intendiamo perseguire è quello del decentramento della gestione.

In definitiva, non posso che confermare che i tempi sono stati più lunghi rispetto a quanto si era previsto, ma devo anche dire che l'operazione è stata complessa. Recentemente è stato fatto anche un quadro delle domande pervenute e ciò offre qualche elemento conoscitivo sul potenziale scientifico nel Sud: abbiamo avuto un numero di domande indirizzate al CNR, circa tremila, con carenze in alcuni settori: ad esempio, in fisica, in ingegneria, e ciò è una indicazione indiretta della debolezza del sistema di formazione nel Sud rispetto a certi settori universitari. Infatti, è chiaro che l'analisi delle domande - si tratta di un documento che potrò inviare alla Commissione - è un osservatorio delle capacità del sistema universitario di rispondere a programmi di crescita significativi.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha approvato, in occasione della discussione sulla legge n. 326 del 1988, l'ordine del giorno n. 0/1093/1/7, con il quale si impegnava il Governo a riferire sullo stato di attuazione della legge entro un anno dalla sua entrata in

vigore. Penso che in tale occasione il Ministro potrà eventualmente fornire quei dati che sarebbe stato disposto a fornire anche oggi.

ALBERICI. Vorrei chiedere un chiarimento al Ministro, prendendo atto che il problema sollevato nell'interrogazione circa la macchinosità delle operazioni è stato ampiamente affrontato dall'onorevole Ruberti. Mi pare, infatti, che il Ministro abbia convenuto che esiste un problema per tutte le borse di studio e che è più grave per il Mezzogiorno.

Mi sembra anche di aver capito che l'accettazione del candidato da parte del direttore dell'organo del CNR o dell'iniziativa scientifica derivi da una *ratio* abbastanza giusta: l'opportunità di avere corrispondenza tra borsisti e strutture. Il problema che intendo sollevare è però il seguente: qualora l'organo competente del CNR o il direttore dell'iniziativa scientifica non avessero, nell'ambito delle richieste di borse di studio, persone gradite, conosciute, che si vorrebbero far rimanere nell'attività di ricerca, si potrebbero creare pregiudiziali in certi settori. Chiederei, pertanto, al Ministro una verifica in tal senso con i dati che ha disponibili. Si tratta, infatti, di una questione che preoccupa molto in quanto vi sono problemi di squilibrio nell'ambito delle materie scientifiche, e la possibilità di accettare o meno il candidato potrebbe essere un ulteriore elemento negativo. Credo di essere stata abbastanza chiara. Pertanto, mi dichiaro parzialmente soddisfatta per le informazioni ricevute dal Ministro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione che porta la mia firma e quella del senatore Strik Lievers. Ne do lettura:

VESENTINI, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che secondo l'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, nell'ambito del contingente di posti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i concorsi a professore associato o a ricercatore, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero percentualmente limitato di posti aggiuntivi, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni;

che secondo la circolare ministeriale datata 2 febbraio 1989, che stabilisce i criteri di ripartizione dei posti di professore associato, i posti precedentemente indicati «dovranno essere richiesti con nulla osta, sulla base di documentata istanza degli interessati, ovvero su motivata richiesta della facoltà»,

si chiede di conoscere:

se i posti in questione siano accessibili a cittadini italiani, i quali - dopo aver trascorso un periodo di studio di almeno tre anni presso centri di ricerca o presso università straniere - siano successivamente rientrati in Italia;

se tali posti siano accessibili a ricercatori universitari (di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28) i quali abbiano

trascorso almeno un triennio presso i suddetti centri o le suddette università, autorizzati in base alla normativa vigente;

attraverso quali canali ufficiali ed entro quali margini di tempo il Ministro intenda portare i criteri stabiliti nella circolare del 2 febbraio 1989 a conoscenza dei potenziali interessati (molti dei quali si trovano ancora presso i suddetti centri e università straniere) in modo da garantire un equo svolgimento dei concorsi, nel rispetto del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione;

quali siano gli organi tecnici preposti a valutare la «qualifica» delle università e degli enti di ricerca stranieri e quali siano gli organi che dovranno pronunciarsi sulla «motivata istanza» dei potenziali candidati.

(3-00770)

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Onorevoli senatori, l'interrogazione riguarda il problema della possibilità di riservare una quota dei posti di professore associato agli studiosi che abbiano svolto attività di ricerca all'estero per almeno 3 anni. Una norma analoga esiste anche per i ricercatori.

Vorrei innanzitutto dare notizia che per quanto riguarda i ricercatori è stata prevista la riserva del 5 per cento nel bando concernente 2.000 posti. Tale riserva è il massimo previsto dalla legge e lo stesso sarà fatto per i professori associati. L'obiettivo di tale riserva in favore di chi abbia operato all'estero è quello di permettere all'università italiana di utilizzare le esperienze internazionali e quindi di arricchire il patrimonio italiano per la ricerca.

Relativamente alle procedure cui attenersi per la valutazione, il 2 maggio 1989 era stato diffuso un avviso solo per quanto riguardava i professori associati. Assunta la carica di Ministro il 26 maggio, senza ancora essere a conoscenza dell'interrogazione, ho esaminato tale normativa che mi è sembrata subito troppo restrittiva, in quanto essa prevedeva che al momento del bando l'aspirante avesse completato il periodo di permanenza all'estero e stesse all'estero. Oltre tutto, si correva il rischio di favorire una forma di turismo scientifico ai fini concorsuali. Era anche prevista la presentazione delle domande alle facoltà.

Approfondendo il problema, anche per dare un'interpretazione omogenea sia per le normative relative ai professori che per quelle relative ai ricercatori, trattandosi delle stesse leggi, il 21 luglio scorso è stata messa a punto una nuova procedura mirante a favorire la più ampia applicazione della legge. A tal fine si prevede che il possesso del requisito relativo ai 3 anni trascorsi all'estero deve essere maturato entro il periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge (che è del 1985) e l'emanazione del bando di concorso; inoltre le domande possono venire presentate alle facoltà od anche direttamente al Ministero.

Naturalmente sono stati modificati anche i vari termini di scadenza; le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre e le facoltà potranno esprimere il parere entro il 31 ottobre.

È specificamente previsto che spetta al CUN esprimere il giudizio relativo alla congruità dell'attività scientifica.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anch'io ringrazio il Ministro per le informazioni. Mi pare che effettivamente con la rielaborazione della normativa alcuni dei gravi aspetti di incertezza siano stati risolti. Tuttavia devo manifestare alcune perplessità di principio.

Non so quanto risponda in generale all'interesse pubblico la logica della riserva di posti nei concorsi, che in questo caso, con il 5 per cento, è la quota massima consentita dalla legge. Se la logica è quella che giustamente enunciava il Ministro, ossia di favorire la piena e più ampia utilizzazione delle esperienze, anche maturate all'estero, credo che tali esperienze abbiano modo di farsi valere anche in assenza di riserva di posti nei concorsi. Tuttavia devo dare atto dell'aver indicato l'organo cui spetta di giudicare sulla qualifica degli enti di ricerca stranieri.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il CUN è indicato dalla legge.

STRIK LIEVERS. Con la formulazione precedente sarebbe stato formalmente possibile rientrare nella riserva di posti a coloro che avessero compiuto soltanto un soggiorno all'estero.

Mi dichiaro infine non totalmente ma parzialmente soddisfatto per la risposta del Ministro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Vesentini e di altri senatori. Ne do lettura:

VESENTINI, STRIK LIEVERS, POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1989, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1989, sono stati assegnati alle università 1926 posti di personale tecnico ed amministrativo del settimo ed ottavo livello;

che, in violazione del secondo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, 1224 dei 1726 posti di collaboratore della settima qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria - sono stati assegnati a singoli dipartimenti, singoli istituti ed addirittura a cattedre;

che tale distribuzione ha dato circa il 20 per cento del totale dei posti di collaboratore tecnico-scientifico ad una sola sede universitaria ed il 52 per cento del totale suddetto alla sola facoltà di medicina;

che, in violazione dell'articolo 18 della citata legge n. 23, la distribuzione dei posti è avvenuta in assenza del piano di sviluppo per il quadriennio 1986-1990, una bozza del quale - inviata alla Presidenza del Consiglio il 5 gennaio 1989 - non aveva ancora acquisito, alla data del decreto ministeriale (come, del resto, non ha acquisito a tutt'oggi), i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari, e non è quindi un piano ma semplicemente una proposta ministeriale di piano,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non intenda fornire puntuali ed analitiche indicazioni sui criteri secondo i quali sono stati accertati i singoli fabbisogni, nonchè i motivi per i quali il disposto dell'articolo 19 della citata legge n. 23 è stato disatteso;

se non ritenga di specificare le ragioni per le quali la proposta di distribuzione non è stata preventivamente sottoposta al Consiglio universitario nazionale, mentre, fino a pochi anni fa, al parere di questo organo venivano sottoposte anche proposte di minore rilievo, quali, ad esempio, la ripartizione del lavoro straordinario.

Si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro - il quale ha presentato la proposta di piano quadriennale di sviluppo 1986-1990 con oltre due anni di ritardo sulla data prescritta dalla legge, costringendo le Commissioni parlamentari competenti ad esprimere il proprio parere in condizioni di lavoro difficili ed in tempi ristrettissimi - non ritenga per lo meno inopportuna la valutazione, espressa nel decreto ministeriale, secondo cui «è prevedibile che non è possibile (*sic*) pervenire in tempi brevi all'approvazione»;

come mai, a tutt'oggi, e con oltre due anni di ritardo sulla data prescritta per la presentazione del piano quadriennale, non sia stato ancora presentato dal Governo un provvedimento legislativo volto a semplificare le lamentate complicazioni dell'*iter* di procedura d'approvazione.

(3-00771)

Sullo stesso argomento è iscritta all'ordine del giorno anche una interrogazione della senatrice Alberici e di altri senatori. Ne do lettura:

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto ministeriale del 30 gennaio 1989 è stata disposta l'assegnazione di 1926 posti di personale tecnico e amministrativo universitario;

che sono state adottate procedure e criteri di ripartizione, nonchè soggetti destinatari delle assegnazioni manifestamente illegittimi in diritto e in fatto con riferimento:

all'articolo 19 della legge n. 23 del 1986 che indica - dove si escluda una quota non superiore al 10 per cento - le università come uniche destinatarie della totalità dei posti assegnati e il consiglio di amministrazione come organo democratico preposto alla ripartizione degli stessi tra le strutture dell'ateneo;

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e all'articolo 1 della legge n. 390 del 1982, che fissano l'obbligatoria richiesta dei pareri del Consiglio universitario nazionale e del Parlamento;

che prima della emanazione del decreto ministeriale non è stata consultata la Conferenza dei rettori e non sono state sentite, come prescrive la legge, le organizzazioni sindacali, tant'è che l'una e le altre

hanno elevato vibrante proteste, denunciando l'ennesimo esempio di violazione dell'autonomia universitaria, di sfiducia nelle capacità e responsabilità programmatrici degli atenei e di immotivata discrezionalità ministeriale destinata a produrre nuovi squilibri nel sistema universitario e all'interno di singoli atenei (ad esempio, il 20 per cento del contingente dei posti dell'area tecnico-scientifica è assegnato ad un solo ateneo; dei 63 posti, tabella B del decreto ministeriale, previsti per la seconda università degli studi di Roma, 57 vengono assegnati alla sola facoltà di medicina e chirurgia, per di più con l'indicazione della struttura, la «cattedra» cui sono destinati);

constatato che nel citato decreto:

a) le aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria vengono accorpate in deroga alla legge;

b) i posti di segretario amministrativo di dipartimento vengono assegnati alle università senza tener conto del numero di dipartimenti attivati o verosimilmente attivabili;

c) l'indicazione della destinazione dei posti assegnati viene stabilita non per il tetto massimo del 10 per cento previsto dalla legge, bensì per la quasi totalità dei medesimi che nella stragrande maggioranza dei casi sono destinati ad una struttura monocratica e desueta, quale è la «cattedra»,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) su quali basi nel decreto ministeriale si affermi la previsione che il Parlamento non perverrà in tempi brevi all'approvazione del piano quadriennale, giustificando su questa base i criteri, tutti discrezionali, in base ai quali vengono fatte le assegnazioni;

2) su quali basi la stragrande maggioranza dei posti non venga assegnata alle università e al loro organo di governo, il consiglio di amministrazione, bensì alle «cattedre», ossia a titolari di insegnamento, evidenziando in questo modo una gestione dei contenuti della programmazione fondata sui rapporti personali di singoli con l'amministrazione universitaria nazionale;

3) se non si ritenga che questo provvedimento per il numero esiguo dei posti e per l'immotivata destinazione degli stessi non sia destinato a produrre nuovi squilibri e nuove ragioni di protesta e di malcontento nelle università.

(3-00791)

Se non si fanno osservazioni, le due interrogazioni verranno svolte congiuntamente.

Così rimane stabilito.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Le due interrogazioni si riferiscono ai criteri ai quali il Ministro *pro tempore* ha ritenuto di ispirarsi per la ripartizione delle risorse.

Le ragioni per le quali il Ministro della pubblica istruzione (competente in materia prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1989), è addivenuto alla determinazione di assegnare i 1.926 posti di

personale amministrativo e tecnico alle università con decreto del 30 gennaio 1989, registrato dall'organo di controllo il 9 febbraio 1989, sono esposte nelle premesse del decreto in parola. In quella sede è stato sottolineato che, ove non si fosse intervenuti per eliminare, almeno in parte, le carenze di personale amministrativo nelle strutture dipartimentali e interdipartimentali e di personale tecnico nelle strutture tecnico-scientifiche e socio-sanitarie, ciò avrebbe potuto costituire un fatto dannoso, con riflessi sulle attività della ricerca e della didattica.

In relazione all'avviata complessa determinazione delle piante organiche di ateneo, previste dall'articolo 16 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e in riferimento agli obiettivi del piano di sviluppo per il quadriennio 1986-90, si ritenne allora di procedere sulla base delle esigenze e richieste prospettate dalle varie sedi universitarie a titolo di provvisoria anticipazione, all'assegnazione dei posti in parola, stralcian-dola dal piano quadriennale e di conseguenza anche del parere del Consiglio universitario nazionale, prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dall'articolo 1 della legge n. 590 del 1982 per l'approvazione dei piani di sviluppo. La normativa ancora vigente non prevede che in materia di assegnazione di posti di personale tecnico ed amministrativo debba essere acquisito il preventivo parere dell'organo in parola.

In merito infine all'auspicio espresso nella interrogazione dal senatore Vesentini che sia semplificata l'attuale complessa procedura dei piani quadriennali di sviluppo delle università, ricordo che si trova attualmente all'esame di questa Commissione la proposta di legge n. 1660, di iniziativa del senatore Bompiani, che riguarda l'emanazione di norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università.

STRIK LIEVERS. Devo ringraziare il Ministro per la cortesia della risposta, ma non posso fare lo stesso in relazione alla sostanza, rispetto alla quale debbo esprimere la mia insoddisfazione perchè mi sembra che questo dover difendere un criterio formalmente di anticipazione su procedure previste dalla legge, andando a sovvertire completamente la *ratio* e quindi la indicazione della legge, non sia possibile e credo che aver messo questa scelta di assegnare i posti ai singoli dipartimenti o istituti o, addirittura, a cattedre integralmente contro l'indicazione precisa della legge che consente per questa procedura soltanto un massimo del 10 per cento dei posti, sia una scelta assolutamente non condivisibile e sia la rivelazione di una pratica sostanzialmente clientelare che non è difendibile nè politicamente nè alla luce della lettera e dello spirito della legge.

Devo prendere atto che il Ministro non è in grado di difendere secondo la nostra richiesta, la scelta compiuta, non dalla persona del Ministro ma dal Ministero, per quanto riguarda una esposizione puntuale ed analitica dei criteri utilizzati. Dire che si è proceduto a questa anticipazione basandosi sulle richieste delle sedi e in presenza di una scelta che ha portato il 52 per cento del totale alla facoltà di medicina e il 20 per cento alla sola sede di Roma, mi pare che indichi

che veramente si è proceduto su una strada non accettabile e che non è sostanzialmente difendibile.

Lo stesso discorso credo debba valere per la decisione di non sottoporre questa decisione del Ministero al parere del Consiglio universitario nazionale, rispetto alla quale non ci si può nascondere dietro la provvisorietà e la logica di anticipazione a cui il Ministro si è richiamato.

In base a tutte queste valutazioni ritengo di dover esprimere una ferma insoddisfazione.

ALBERICI. Condivido molte delle argomentazioni del collega che mi ha preceduto. Anch'io ringrazio il Ministro perchè ha voluto rispondere sollecitamente ad interrogazioni presentate in una fase precedente.

Non sono soddisfatta, anzi sono decisamente insoddisfatta per i chiarimenti apportati, anche se mi rendo conto che il Ministro si è richiamato in modo molto diplomatico alla motivazione contenuta nel decreto. Proprio per l'argomentazione che ha portato quando ha detto che nella motivazione del decreto sono contenute le ragioni e i criteri a cui il Ministro precedente ha ritenuto di ispirarsi, non possiamo accettare che un provvedimento così delicato sia legato a criteri e a ragioni a cui il Ministro ha ritenuto di ispirarsi quando c'è una normativa precisa.

Vi sono normative precise, indicazioni chiarissime che avrebbero potuto essere utilizzate. Si sapeva con precisione quali fossero i soggetti da coinvolgere. Per esempio, abbiamo denunciato anche nell'interrogazione che non si è provveduto a fornire informazioni alle Commissioni parlamentari su una materia così delicata. Questa era la motivazione da cui partiva la nostra interrogazione e la risposta non può trovarci consenzienti.

Vorrei aggiungere che si tratta di un provvedimento particolarmente grave, perchè il criterio dell'anticipazione si fonda su un giudizio di incapacità ad apprestare strumenti programmatici che viene addebitata al Parlamento, facendo appunto presente che non si sa quando verrà approvato il piano quadriennale, mentre sappiamo tutti che i ritardi sono dovuti ad una iniziativa carente del Governo in materia di presentazione delle proposte che ha reso difficilissima l'operazione di programmazione.

Per tutte queste ragioni, senza entrare nel merito di questioni specifiche, ribadisco la mia insoddisfazione per la risposta ed un giudizio negativo sul decreto del Ministro.

Vorrei però chiedere al Ministro se non ritenga in qualche modo possibile individuare un intervento riparatore degli squilibri che si sono determinati.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. È chiaro che nella valutazione complessiva dei bisogni esistenti si potrà tener conto anche dei dati che sarà possibile acquisire.

Per quanto riguarda il piano quadriennale, ho invitato le varie università, come del resto mi ero impegnato a fare in questa sede prima dell'inizio delle ferie estive, a compiere una valutazione delle esigenze finanziarie e di personale. Questa operazione fornirà elementi utili che confronteremo anche con le risorse effettivamente disponibili.

Devo però far presente che vi è una difficoltà sostanziale: l'organico del personale tecnico ed amministrativo del Ministero della pubblica istruzione è completamente esaurito, e nella situazione finanziaria attuale non sarà semplice un allargamento della pianta organica per poter rispondere alle esigenze soprattutto di avviamento del piano quadriennale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI